

**Pubblichiamo il nuovo Statuto dell'Associazione  
dell'Università per il tempo libero e la terza età  
approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 31 maggio 2011**

STATUTO  
Associazione di Promozione Sociale

ART. 1- (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: "Università per il Tempo Libero e la Terza Età" nel Comune di Vigevano.
2. La sede sociale può essere trasferita in altra località con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – (Finalità)

L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, asindacale e aconfessionale; svolge attività di utilità sociale ed organizza la sua attività secondo principi di democraticità e di partecipazione. In particolare l'Associazione intende perseguire i seguenti scopi: promuovere la valorizzazione culturale e sociale dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa e turistica; attuare servizi e strutture per lo svolgimento di tali attività; favorire lo svolgersi dell'attività associativa in un ambiente propenso ed idoneo per reciproci scambi di idee e di conoscenze; organizzare corsi, convegni, conferenze, gite, pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative per lo sviluppo della formazione e per il confronto tra culture generazionali e diverse; svolgere le attività culturali in gestione diretta, oppure usufruire di appropriate convenzioni stipulate con altre associazioni o enti pubblici o privati.

ART. 3 – (Soci)

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, ne fanno domanda e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. I soci si dividono in:  
Soci Ordinari: tutte le persone la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che versino la quota annuale associativa stabilita dallo stesso Consiglio.  
Soci Benemeriti: tutte le persone fisiche ammesse dal Consiglio direttivo per particolari benemeritenze, oltre agli insegnanti e ai collaboratori, di volta in volta in attività.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa, a cui tutti i soci ordinari sono tenuti, è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare alle iniziative dalla stessa promosse, nonché di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata e preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo. Il rimborso avverrà dietro esibizione di un idoneo giustificativo.
3. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso e decadenza del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio decade per dimissioni, per il mancato versamento della quota associativa annuale e/o per la sospensione prolungata delle prestazioni concordate; il socio decade altresì in caso di comportamento lesivo nei confronti dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e possibilità da parte del socio di appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica.

ART. 6 – (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:  
Assemblea dei soci  
Consiglio Direttivo  
Presidente  
Vicepresidente  
Segretario  
Tesoriere  
Direttore dei corsi  
Collegio dei Revisori dei Conti  
Collegio dei Probiviri (in caso di nomina)

2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, o in forma elettronica (fax, e-mail, ecc.) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente il giorno l'ora e la sede della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

5. Ogni associato non potrà rappresentare per delega (da conferirsi per iscritto) più di un associato.

#### ART. 8 – (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, rese in conformità al presente statuto, vincolano tutti i soci.

Spetta all'Assemblea dei soci:

eleggere con scadenza triennale il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 e da un massimo di 9 membri eletti fra i soci in regola con i versamenti delle quote;

approvare ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno seguente;

approvare le linee di indirizzo dell'Associazione ;

deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

aprire nuove sedi dell'Università.

#### ART. 9 – (Validità Assemblee)

L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, a norma dell'art. 7 comma 4 del presente Statuto, delibera sui seguenti argomenti:

modifiche dello statuto, per le quali occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

#### ART. 10 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### ART. 11 – (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso fra 5 e 9 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e rimane in carica per un triennio. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; elegge, nel suo seno, per un triennio, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore dei corsi, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. In particolare il Consiglio:

approva, ogni anno, il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere da presentare all'Assemblea entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio e lo deposita presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea stessa; da indicazioni al Tesoriere per la predisposizione del bilancio preventivo;

provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, al buon funzionamento dell'Università per il Tempo Libero e la Terza Età e a risolvere i problemi organizzativi concreti;

ammette i soci ordinari, previa domanda scritta da parte dei richiedenti e decide sui casi di decadenza per comportamento lesivo; in quest'ultima ipotesi il socio dovrà essere preventivamente avvertito;

designa i soci onorari;

determina la quota associativa annuale e la quota di iscrizione ai corsi.

#### ART. 12 – (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### Art. 13 – (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e ne assume i poteri. E' sufficiente la firma del Vice Presidente a prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### Art. 14 (Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, che sottoscrive unitamente al Presidente, conserva i libri sociali, aggiorna il libro soci, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### Art. 15 (Tesoriere)

Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, conserva i libri contabili. Cura la stesura del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente all'approvazione dell'Assemblea del Soci. Tiene regolare inventario dei beni dell'Associazione.

Art. 16 (Direttore dei Corsi)

Il Direttore dei Corsi presiede alla attività didattiche e culturali dell'Associazione, propone al Consiglio Direttivo il programma dei corsi di ogni anno accademico per la sua definitiva adozione, dirige lo svolgimento del programma stesso e ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei docenti.

ART. 17 – (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo economico e finanziario dell'Associazione.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:

vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;

certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale della Assemblea ordinaria;

partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti devono essere eletti dall'Assemblea preferibilmente tra Soci di comprovata competenza e professionalità, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

ART. 18 – (Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri, in caso di nomina, è composto da tre membri ed è designato dall'Assemblea, fino a revoca. Ha la funzione di dirimere le controversie inerenti il rapporto associativo.

Il Presidente del Collegio dei probiviri viene nominato al suo interno.

ART. 19 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

Contributi e quote associative

Donazioni e lasciti

Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

2. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 20 – (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Il primo esercizio chiuderà il 30 giugno 2012. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 21 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 e all'art. 9.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dalla legge 383/2000 e dalle leggi vigenti in materia.